PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 19-03-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CECI MIRKO	Р	OTTAVIANI LUCIA	Р
BANI BRUNO	Р	GIRELLI MARTA	Р
DOMINICI ANNA	Р	FIORUCCI FABIOLA	Р
GIOMBETTI GIORGIA	Р	PAUSELLI DONATELLO	Р
TASSI RICCARDO	Р	PASCOLINI ERICA	Α
MILLI LARA	Р		

ne risultano presenti n. 10 oltre al Sindaco e assenti n. 1.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni:

	J	
BRUNELLI AL	ESSIO.	Р

Assume la presidenza il Signor BANI BRUNO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Signor MASSI GIULIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta;

PARERE:	Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA		
		Il Responsabile del servizio interessato FtoSantini Amedeo	

PARERE:	RE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE		
	II Responsabile dei servizi finanziari FtoSantini Amedeo		

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
- componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo per i servizi indivisibili)
- componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti)
- componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito_l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 35/2014 con cui è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 28/02/2018 con cui sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI per l'anno 2018;

VISTA la Legge n. 208 del 28/08/2015 (Legge di stabilità 2016) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30/12/2015 n. 302, che ha parzialmente modificato la disciplina della TASI, in particolare :

art. 1 – comma 14: All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 28 della Legge 218/2015 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo art. 1 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 19-03-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI PIETRALUNGA

della L. 218/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali viene fissato al 31 marzo 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 19 febbraio 2019;

Udita in merito la relazione del Sindaco;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 10 votanti n. 10 astenuti n. 0 Con voti favorevoli n. 8 e contrari 2 (Fiorucci, Pauselli) espressi per alzata di mano;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 19-03-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI PIETRALUNGA

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI CONFERMARE per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) già stabilite nell'anno 2018 giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 febbraio 2018:

FATTISPECIE DI IMMOBILE	ALIQUOTE TASI
Abitazione principale e pertinenze come definite ed individuate ai fini IMU (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziali per ciascuna delle categorie catastali C2/C6 e C7	0,00 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esclusi
Terreni agricoli	Esclusi
Tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili	0,15%

3) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

OFDIVIZI DI VIGIL ANZA E DUDDI IGA GIGUDEZZA	72 100 00
SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA-	72.100,00
VIABILITA'	105.080,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	101.000,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI –	76.700,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI (A	354.880,00
GETTITO TASI PREVISTO (B)	83.000,00
DIFFERENZA (C = A-B)	271.880,00

- 4) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;
- 5) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 35/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6) **DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 7) DI DARE ATTO che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 10 votanti n. 10 astenuti n. 0 Con voti favorevoli n. 8 e contrari 2 (Fiorucci, Pauselli) espressi per alzata di mano;

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

II Presidente f.to BANI BRUNO

II Segretario Comunale f.to MASSI GIULIO

della legge 18 giugno 2009, n. 69). Pietralunga, lì IL SEGRETARIO COMUNALE F.to MASSI GIULIO Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente deliberazione: E' divenuta esecutiva il giorno in quanto: decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, Dlgs 267/2000); dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4, D.Lgs. 267/2000; E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal senza reclami (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). Dalla Residenza comunale, lì _____ IL SEGRETARIO COMUNALE MASSI GIULIO ______ E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. Dalla Residenza comunale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE

MASSI GIULIO

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,